

OMISSIS**(6-00121) n. 1 testo 2 (7 febbraio 2012)**

CASSON, NEROZZI, MARINO Ignazio, ANTEZZA, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PASSONI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FONTANA, GARRAFFA, VITA, ADAMO, DE LUCA, SCANU

Approvata

Il Senato,

premessi che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le persone che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

tale decreto è stato emanato in data 12 gennaio 2011 e, secondo l'interpretazione fornita alla legge n. 244 del 2007, ha di fatto escluso dal novero dei beneficiari i non lavoratori;

secondo una diversa interpretazione, invece (desumibile dai lavori preparatori della legge n. 244 del 2007), del Fondo in questione dovrebbero beneficiare tutte le vittime dell'amianto, esposte ed ex esposte a qualsiasi titolo, compresi i militari e qualsiasi altro cittadino esposto per ragioni «abitative, familiari o ambientali»;

premessi inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo «per amianto» una persona ogni cinque minuti. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, quali ad esempio Casale Monferrato e Venezia, Monfalcone e Sesto San Giovanni, Livorno e Taranto, Valbasento Pisticci e Broni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera *b*), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Palermo, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato poi che appare in modo chiaro e drammatico come «il problema amianto» riguardi diversificate situazioni critiche, quali:

– l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;

– i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

– la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

– la riapertura in particolare del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010 (primo firmatario senatore Casson);

considerato che:

nel 1999 a Roma presso l'Università di Tor Vergata si è svolta la prima e unica Conferenza nazionale governativa sull'amianto, di cui all'articolo 7 della legge n. 257 del 1992, predisposta dall'allora Ministro della sanità Rosy Bindi;

gli anni successivi, l'Associazione Italiana Esposti Amianto e l'Associazione Medicina Democratica, in concorso con i sindacati e tutte le associazioni delle vittime hanno promosso e organizzato altre due Conferenze nazionali (non governative): la prima a Monfalcone il 12-13 novembre 2004 e la seconda a Torino il 6-7-8 novembre 2009;

di recente è stata inviata al Ministro della salute una nuova sollecitazione, al fine di organizzare la prossima Conferenza Nazionale sull'Amianto con l'apporto di tutte le categorie e associazioni coinvolte tra cui: l'Associazione Familiari e vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, l'AMNIL, Il CIV-INAIL, Con-

tramianto di Taranto, Il Comitato per la difesa della Salute nei luoghi di lavoro di Sesto San Giovanni, l'Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi, Medicina Democratica, Lega Ambiente, la CISL Nazionale, European Asbestos Risks Association, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la CGIL, l'Istituto Ramazzini di Bentivoglio, l'International Society of the doctors Environment, la Fondazione delle Vittime «Bepi Ferro» di Padova, l'associazione dei famigliari delle vittime di La Spezia, il Comitato Amianto della Sicilia, l'associazione Cave all'Amianto No Grazie, A.V.A.N.I., AEA-FVG Onlus-Trieste, Osservatorio Nazionale Amianto, nonché numerosi esperti, epidemiologi, clinici, ingegneri, giuristi,

tutto ciò premesso impegna il Governo a valutare, anche nell'ambito delle compatibilità finanziarie, l'opportunità di:

modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di, garantiti il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;

favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente;

provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre

2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010;

provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto.

(6-00122) n. 2 testo 2 (7 febbraio 2012)

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, FOSSON, GRAMAZIO, IZZO, MARAVENTANO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, VALLI

Approvata

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII-bis* n. 5),

premesso che

la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, è attivamente impegnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i possibili rimedi e correttivi;

considerato che:

malgrado il *trend* decrescente degli ultimi anni, anche nel 2010 si è registrato in Italia un elevato numero di infortuni e di morti sul lavoro (pari rispettivamente a 775.000 e 980 casi), cosa inaccettabile in un Paese civile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con le successive modifiche ed integrazioni, ha definito un *corpus* normativo organico e articolato per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui attuazione non è però ancora completa, soprattutto in quanto non sono ancora stati emanati tutti i provvedimenti attuativi che disciplinano gli aspetti di dettaglio;

l'inchiesta della Commissione ha rilevato una serie di criticità nel sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, che possono senz'altro suggerire la necessità di interventi migliorativi o correttivi,

impegna il Governo:

a completare, in tempi rapidi, l'attuazione della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alla luce delle successive modifiche ed integrazioni, emanando gli atti normativi secondari ancora rimanenti, con particolare riguardo a quelli necessari per il definitivo avvio del Sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP);

ad assicurare, in tutti i settori, l'applicazione uniforme e completa delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con specifica attenzione ai settori a più alta rischiosità e alle realtà aziendali di minori dimensioni, sia attraverso un rafforzamento dei controlli, sia mediante processi di formazione e di coinvolgimento delle imprese, potenziando l'azione degli organismi paritetici e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali;

a conseguire l'applicazione uniforme e completa del decreto legislativo n. 81 del 2008 anche sotto il profilo territoriale, soprattutto in considerazione delle nuove competenze assegnate alle istituzioni regionali, in termini di programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in ambito locale, superando le asimmetrie e le disparità di carattere organizzativo e amministrativo ancora esistenti;

a garantire prioritariamente, in tale contesto, il pieno e regolare funzionamento dei comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81, sia per quanto concerne la funzione di raccordo tra il livello decisionale statale e quello periferico negli indirizzi e nelle politiche di prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, sia per quanto riguarda la gestione delle attività e il coordinamento delle istituzioni e delle parti sociali in ambito locale;

a rafforzare ulteriormente la sinergia tra i soggetti istituzionali statali e non statali, anche sul fronte dei controlli e della repressione delle infrazioni, attraverso un'applicazione equilibrata ma rigorosa delle regole. A tal fine è necessario intensificare il coordinamento e la collaborazione tra gli enti ispettivi, le forze dell'ordine e gli organi di polizia locale, in modo da accrescere l'efficacia e l'uniformità dei controlli, anche attraverso l'adozione di procedure e verbali unificati di rilevazione da parte di tutti i soggetti di vigilanza;

a definire gli interventi più appropriati per ridurre la grave piaga degli incidenti nel settore agricolo legati all'uso dei macchinari, attraverso adeguamenti normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei conducenti (mediante l'introduzione di patenti *ad hoc*) sia dei mezzi agricoli (imponendo a tutti l'obbligo di dispositivi di sicurezza e delle revisioni periodiche);

a sostenere l'iniziativa della Commissione per definire, in accordo con l'Unione europea, nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza, una proposta normativa mirante a facilitare l'utilizzo di tutte le agevolazioni, di qualsiasi tipo, tese ad accrescere la sicurezza delle macchine ed attrezzature da lavoro in tutti i settori produttivi, derogando ai vincoli normalmente posti per gli aiuti di Stato;

a proseguire nell'attività di interlocuzione e difesa tecnica già avviata dal Governo nei confronti della Commissione europea, in relazione alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l'Italia per alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo tutte le iniziative necessarie ad evitare una condanna del nostro Paese;

a procedere, con la massima sollecitudine, alla valutazione di ogni utile intervento di carattere normativo e amministrativo necessario a regolamentare in maniera più sicura il settore delle attività pirotecniche, ancora oggi funestato da numerosi e gravi incidenti sul lavoro, spesso mortali, come testimoniato anche da alcuni eventi recenti. Tali interventi dovranno prevedere più efficaci modalità di accertamento dell'idoneità tecnica degli operatori (sia titolari che dipendenti), anche ai fini del relativo regime di autorizzazione; la sicurezza e il controllo delle condizioni microclimatiche nei luoghi di lavoro; l'iscrizione degli impianti di produzione dei fuochi di artificio in una adeguata categoria di rischio; l'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento professionale (da svolgere a cura e a spese dei titolari delle aziende, senza oneri per la pubblica amministrazione); l'osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori; l'obbligo di bonifica e rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto; lo svolgimento di controlli periodici negli stabilimenti in maniera più severa e approfondita;

a valorizzare e sostenere ulteriormente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali, anche attraverso idonee forme di pubblicità, al fine di favorire una maggiore diffusione della cultura della sicurezza, soprattutto nell'ambito delle imprese di minori dimensioni;

ad adottare, in tempi rapidi, iniziative tese ad assicurare la qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro, mediante una regolamentazione dei necessari requisiti di studio, professionalità ed esperienza che, senza introdurre appesantimenti burocratici o vincoli al libero esercizio della professione, garantisca comunque la qualificazione degli esperti della formazione, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

a incoraggiare sempre di più l'affermarsi di una vera «cultura della sicurezza», attraverso la diffusione di moduli formativi anche di livello universitario specializzati nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, nonché mediante il potenziamento delle iniziative volte ad introdurre specifici insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo le necessarie risorse e favorendo il passaggio da singoli progetti a moduli didattici regolari;

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad accrescere la sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, valutando la possibilità di destinare adeguate risorse finanziarie e l'avvio di una campagna per gli interventi di manutenzione più urgenti, valutando altresì la possibilità di introdurre per tali strutture il «fascicolo del fabbricato», così da avere una storia più completa delle condizioni di ciascun edificio pubblico;

a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie professionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei soggetti esposti, incoraggiando l'emersione delle cosiddette «malattie perdute», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgimento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte del-

l'INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all'amianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;

ad adottare i provvedimenti necessari per una migliore gestione del contenzioso dell'INAIL, al fine di favorire la lotta all'evasione e il recupero dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;

ad accrescere la tutela dei lavoratori immigrati, attraverso il rafforzamento dei controlli contro le forme di lavoro sommerso e irregolare, nonché mediante specifiche attività di formazione/informazione, che tengano conto delle caratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la loro integrazione nel mondo del lavoro;

a potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto alla paternità e alla maternità degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biologici;

a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici, incentivando, in un quadro di compatibilità comunitaria, il ricorso a criteri di aggiudicazione alternativi al massimo ribasso, come l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché valutando l'uso di formule di verifica come gli indici di congruità del costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della «media mediata». Occorre inoltre rafforzare il regime dei controlli da parte delle stazioni appaltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative anche ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione degli eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso lo strumento delle stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un potenziamento dei controlli e valutando la possibilità di introdurre una regolamentazione della professione di imprenditore edile, che senza imporre inutili appesantimenti burocratici, garantisca però adeguati requisiti di esperienza, preparazione tecnica e struttura organizzativa da parte degli operatori del settore.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

rilevata la necessità:

di proseguire nell'attività d'inchiesta sul tema degli infortuni e delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fenomeno nei suoi molteplici aspetti;

di verificare l'integrale e corretta applicazione della nuova disciplina introdotta in materia dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

di svolgere ulteriori analisi sulle problematiche specifiche dei diversi settori lavorativi e delle diverse Regioni del Paese e di valutare la predisposizione di eventuali modifiche di carattere legislativo e amministrativo, finalizzate a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

delibera, ai sensi della delibera istitutiva del 24 giugno 2008, di prorogare la durata della Commissione d'inchiesta fino al termine della legislatura.

OMISSIS

(6-00124) n. 4 (testo 2)

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Approvata

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della terza relazione annuale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII-bis*, n. 5),

premesso che:

la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, è attivamente impegnata ad analizzare ed approfondire il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, i possibili rimedi e correttivi;

considerato che:

in Italia continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a 874.940 casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000 casi di infortunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009, 775000 casi di infortunio (di cui 980 mortali) nel 2010;

come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali, tale dato, che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un trend decrescente del fenomeno, in realtà non tiene conto di fattori quali la diminuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della produzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle mancate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali immigrati, lavoratori irregolari e precari;

con l'emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'Italia era stata finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la razionalizzazione e l'innovazione dell'assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e funzioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare;

tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta nell'ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito;

con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed una lunga serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti emanati tra il 2008 e il 2011, si è intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008, in par-

ticolare per quanto concerne le norme in tema di controlli, riducendone di fatto il rigoroso impianto sanzionatorio;

impegna il Governo:

a porre in essere politiche attive volte a contrastare con efficacia la diffusione del lavoro precario e del lavoro nero e a favorire invece il lavoro stabile e regolare quale preconditione necessaria per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

a valutare il possibile ripristino della disciplina di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel suo impianto originario;

a completare, in tempi rapidi, l'attuazione della attuale disciplina recata dal decreto legislativo 81/2008 emanando gli atti normativi secondari ancora rimanenti, con particolare riguardo a quelli necessari per il definitivo avvio del Sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP);

ad assicurare, in tutti i settori, l'applicazione uniforme e completa delle disposizioni recate dal decreto legislativo 81/2008, con specifica attenzione ai settori a più alta rischiosità e alle realtà aziendali di minori dimensioni:

a) attraverso un rafforzamento dei controlli e della repressione delle infrazioni, favorendo ulteriormente la sinergia tra i soggetti istituzionali preposti, quali gli enti ispettivi, le forze dell'ordine e gli organi di polizia locale, con la destinazione a tali soggetti di congrui stanziamenti di risorse economiche ed umane, affinché siano posti nella condizione di espletare pienamente le proprie funzioni, ed altresì con l'adozione di procedure e verbali unificati di rilevazione al fine di accrescere l'efficacia e l'uniformità dei controlli e conseguire un'applicazione rigorosa delle regole;

b) mediante processi di formazione e di coinvolgimento delle imprese, potenziando l'azione degli organismi paritetici nonchè valorizzando e sostenendo ulteriormente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

ad adottare, in tempi rapidi, iniziative tese ad assicurare la qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro, mediante una regolamentazione dei necessari requisiti di studio, professionalità ed esperienza che, senza creare inutili appesantimenti burocratici o vincoli al libero esercizio della professione, garantisca comunque la qualificazione degli esperti della formazione, anche attraverso idonee forme di pubblicità;

a incoraggiare sempre di più l'affermarsi di una vera «cultura della sicurezza», attraverso la diffusione di moduli formativi di livello universitario specializzati nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè mediante il potenziamento delle iniziative volte ad introdurre specifici insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo le necessarie risorse e favorendo il passaggio da singoli progetti a moduli didattici regolari;

a conseguire l'applicazione uniforme e completa del decreto legislativo 81/2008 anche sotto il profilo territoriale, soprattutto in considerazione delle nuove competenze assegnate alle istituzioni regionali, in termini di programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in ambito locale, superando le asimmetrie e le disparità di carattere organizzativo e amministrativo ancora esistenti;

a garantire prioritariamente, in tale contesto, il pieno e regolare funzionamento dei comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, per quanto concerne:

a) la funzione di raccordo tra il livello decisionale statale e quello periferico negli indirizzi e nelle politiche di prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali,

b) la gestione delle attività e il coordinamento delle istituzioni e delle parti sociali in ambito locale;

a favorire l'adozione da parte delle Regioni di criteri uniformi per il monitoraggio dell'attività degli enti deputati alla formazione prevedendo altresì la possibilità di interruzione dei finanziamenti a tali enti in caso di loro inadempienza;

ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 anche nel settore degli appalti privati, attraverso un potenziamento dei controlli e l'introduzione di una regolamentazione della professione di imprenditore edile, che senza imporre inutili appesantimenti burocratici, garantisca però adeguati requisiti di esperienza, preparazione tecnica e struttura organizzativa da parte degli operatori del settore;

a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti e subappalti pubblici:

a) incentivando il ricorso a criteri di aggiudicazione alternativi al massimo ribasso, come l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché valutando l'uso di formule di verifica come gli indici di congruità del costo del lavoro e di sistemi integrativi come quello della «media mediata»;

b) rafforzando il regime dei controlli da parte delle stazioni appaltanti, mediante un potenziamento delle strutture amministrative anche ai fini della valutazione delle anomalie di offerta e della gestione degli eventuali contenziosi, da perseguire anche attraverso lo strumento delle stazioni appaltanti uniche a livello territoriale;

ad assumere tutte le iniziative necessarie ad accrescere la sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole, attraverso lo stanziamento di idonee risorse finanziarie e l'avvio di una campagna per gli interventi di manutenzione più urgenti, valutando altresì la possibilità di introdurre per tali strutture il «fascicolo del fabbricato», così da avere una storia completa delle condizioni di ciascun edificio pubblico;

a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle malattie professionali, allargando i protocolli di sorveglianza sanitaria a favore dei soggetti esposti, incoraggiando l'emersione delle cosiddette «malattie per-

dute», anche attraverso il coinvolgimento dei medici di base e lo svolgimento di apposite campagne di sensibilizzazione dei lavoratori, nonché semplificando le procedure di riconoscimento ed indennizzo da parte dell'INAIL, soprattutto per le patologie più gravi come quelle legate all'amianto e per le patologie cosiddette «non tabellate»;

ad adottare i provvedimenti necessari per favorire il recupero da parte dell'INAIL dei contributi assicurativi non versati dalle imprese;

ad accrescere la tutela dei lavoratori immigrati anche mediante specifiche attività di formazione/informazione, che tengano conto delle caratteristiche peculiari di tali soggetti e favoriscano la loro integrazione nel mondo del lavoro;

a potenziare le forme di aiuto e di tutela a favore dei lavoratori e delle lavoratrici tese a salvaguardare il diritto alla paternità e alla maternità degli individui, assicurando la salubrità degli ambienti di lavoro e la protezione nelle attività a maggior rischio contro i possibili danni biologici;

a valutare l'opportunità di assumere strutturalmente, sulla scorta di quanto già sperimentato in alcune regioni anche d'intesa con INAIL, l'analisi e la valutazione dei fattori di rischio in un'ottica di genere, sia in termini di prevenzione che di incidenza infortunistica, anche in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro più precari e meno qualificati e retribuiti, a parità di mansioni con i colleghi uomini, vengono offerti alle donne, nonostante il maggior successo formativo, i più alti livelli di istruzione e specializzazione conseguiti da queste ultime;

a definire gli interventi più appropriati per ridurre la grave piaga degli incidenti nel settore agricolo legati all'uso dei macchinari, attraverso adeguamenti normativi per rendere più severi e stringenti i requisiti sia dei conducenti (mediante l'introduzione di patenti ad hoc) sia dei mezzi agricoli (imponendo a tutti l'obbligo di dispositivi di sicurezza e delle revisioni periodiche);

a sostenere l'iniziativa della Commissione per definire, in accordo con l'Unione europea e nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza, una proposta normativa mirante a facilitare l'utilizzo di tutte le agevolazioni, di qualsiasi tipo, tese ad accrescere la sicurezza delle macchine ed attrezzature da lavoro in tutti i settori produttivi, derogando ai vincoli normalmente posti per gli aiuti di Stato;

a fornire risposte sollecite ed esaustive alla Commissione europea, in relazione alla procedura di infrazione recentemente aperta contro l'Italia per alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo tutte le iniziative necessarie ad evitare una condanna del nostro Paese.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

rilevata la necessità:

di proseguire nell'attività d'inchiesta sul tema degli infortuni e delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fenomeno nei suoi molteplici aspetti;

di verificare l'integrale e corretta applicazione della nuova disciplina introdotta in materia dal decreto legislativo 81/2008;

di svolgere ulteriori analisi sulle problematiche specifiche dei diversi settori lavorativi e delle diverse Regioni del Paese e di valutare la predisposizione di eventuali modifiche di carattere legislativo e amministrativo, finalizzate a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

di valutare la possibilità di istituire, attraverso opportuni provvedimenti, una Procura Nazionale per la Sicurezza sui luoghi di lavoro;

delibera, ai sensi della delibera istitutiva del 24 giugno 2008, di prorogare la durata della Commissione d'inchiesta fino al termine della legislatura.

OMISSIS